

ORIGINALE

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 18 del Registro

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) E ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 19.15 presso il MUDA Exhibithion Centre - Via dell'Oratorio 2

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta a porte chiuse (causa emergenza epidemiologica da COVID-19) di PRIMA convocazione.

Risultano:

N.		Pres.	N.		Pres.
1	BATTAGLIA Davide	SI	11	SCHELOTTO Enrico	SI
2	BRAGANTINI Roberto	SI	12	SERVETTO Alberto	SI
3	BRICCO Luca	SI	13	TOMAGHELLI Elisa	SI
4	FERRANDO Alessandro	SI			
5	FORZANO Laura	SI			
6	GHIGLIAZZA Marta	SI			
7	LODOVISI Antonella	SI			
8	NASUTI GIANLUCA	SI			
9	NEGRO Nicoletta	SI			
10	POMARICI Annamaria	SI			

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

Partecipa l'Assessore esterno Luigi SILVESTRO.

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

CONSIDERATA la necessità di rivedere l'attuale assetto regolamentare del Comune di Albissola Marina in relazione alla Tassa Rifiuti, costituito da un regolamento IUC che contiene le disposizioni comuni applicabili oltre che alla TARI anche all'IMU ed alla TASI (abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020) e da un Regolamento TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.05.2014;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14.05.2014 (di seguito Regolamento comunale), modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23.04.2015, n. 10 del 27.04.2016, n. 2 del 21.03.2017 e n. 51 del 21.12.2017;

VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per la tutela dell'igiene ambientale e del decoro urbano, approvato con deliberazione del CC 37 del 3/8/2016 modificato con CC 55/2017 e CC 5/2020

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/7/2020 .

CONSIDERATO che alla luce dell'impianto normativo in vigore dall'anno 2020 occorra trasferire le disposizioni comuni alle tre componenti della IUC che riguardano anche l'applicazione della TARI e che rimangono applicabili anche a seguito dell'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale, all'interno del "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" contenente la disciplina locale ad oggi vigente con le modifiche ed integrazioni più avanti esposte nel presente atto;

VALUTATA altresì la necessità di procedere all'abrogazione del regolamento IUC;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

VISTO l'art. 15-bis, comma 1 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, c.d. "Decreto Crescita", che dispone l'utilizzo delle tariffe deliberate per l'anno 2019 ai fini dei versamenti effettuati prima del 1° dicembre e l'utilizzo delle tariffe deliberate per l'anno 2020 ai fini dei versamenti effettuati dopo il 1° dicembre, rendendo di fatto obbligatorio per gli enti la fissazione di scadenze precedenti e successive al 1° dicembre;

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo alla luce delle recenti novità legislative, apportando al Regolamento vigente le opportune variazioni ed integrazioni, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto segue:

- rinvio alla Delibera di determinazione delle tariffe TARI per la fissazione delle scadenze del versamento del tributo sulla base di quanto disposto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019;
- introduzione della disciplina stabilita dalla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 443/2019/R/Rif;
- inserimento delle disposizioni contenute all'interno del Regolamento IUC;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;

OSSERVATO che l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;

RICHIAMATO l'art. 57-bis, comma 1 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. "Decreto Fiscale" che ha disposto l'inserimento dell'art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, [...], approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. [...]"* e considerato che questo ultimo termine era stato rinviato al 30 giugno 2020 dal comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

CONSIDERATO che il D. L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", all'articolo 138 ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *"Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno"*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione"*;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia

di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" vigente;
2. di abrogare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);
3. di stabilire che il Regolamento nel testo modificato di cui all'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato B, alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge unanime e palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 18 del 27/07/2020

Modificare l'articolo 4 "Presupposto impositivo", comma 2-bis come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017</i>	<i>Versione modificata</i>
2-bis. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI, deve fornire idonea dimostrazione, attraverso l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili o mediante la produzione di adeguata documentazione, della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai commi precedenti e della data del suo verificarsi. L'esclusione decorre da tale data ovvero, qualora il soggetto passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa il Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla data di presentazione della dichiarazione.	2-bis. abrogato



Modificare l'articolo 7 "Determinazione della tariffa di riferimento", comma 1 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune di Albissola Marina (sulla scorta dei dati forniti anche dai soggetti che svolgono il servizio stesso).	1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come disciplinato dal successivo articolo 14.



Modificare l'articolo 10 "Occupanti utenze domestiche", commi 3 e 4-bis come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità.</p> <p>Per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti potranno essere considerate le risultanze anagrafiche dell'abitazione di residenza soltanto qualora il contribuente presenti apposita autocertificazione nella quale dichiarare che l'alloggio non viene locato e non viene utilizzato in modo continuativo nel corso dell'anno impegnandosi a comunicare al comune di Albissola Marina eventuali variazioni.</p> <p>Per gli alloggi a disposizione di soggetti non residenti potranno essere considerate le risultanze anagrafiche del Comune di residenza soltanto qualora il contribuente presenti all'ufficio tributi una autocertificazione anagrafica riferita alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione impegnandosi a comunicare al comune di Albissola Marina eventuali variazioni.</p> <p>I documenti di cui al presente comma vanno trasmessi all'ufficio tributi del Comune di Albissola Marina entro il 31 gennaio dell'anno di imposta, per poter beneficiare della riduzione del numero degli occupanti nello stesso anno. Per l'anno 2016 il termine del 31 gennaio è prorogato al 30 settembre 2016.</p> <p>[...]</p> <p>4-bis. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p>	<p>3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità.</p> <p>Per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti potranno essere considerate le risultanze anagrafiche dell'abitazione di residenza soltanto qualora il contribuente presenti apposita autocertificazione nella quale dichiarare che l'alloggio non viene locato e non viene utilizzato in modo continuativo nel corso dell'anno impegnandosi a comunicare al comune di Albissola Marina eventuali variazioni.</p> <p>Per gli alloggi a disposizione di soggetti non residenti potranno essere considerate le risultanze anagrafiche del Comune di residenza soltanto qualora il contribuente presenti all'ufficio tributi una autocertificazione anagrafica riferita alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione nella quale dichiarare che l'alloggio non viene locato e non viene utilizzato da soggetti diversi dal proprio nucleo familiare, impegnandosi a comunicare al comune di Albissola Marina eventuali variazioni.</p> <p>I documenti di cui al presente comma vanno trasmessi all'ufficio tributi del Comune di Albissola Marina entro i termini di cui al successivo articolo 18, comma 1. Per l'anno 2016 il termine del 31 gennaio è prorogato al 30 settembre 2016</p> <p>[...]</p> <p>4-bis. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.</p>



Modificare l'articolo 12 "Esclusioni" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:</p> <p>a) i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti ad</p>	<p>1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:</p> <p>a) i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti ad</p>

esempio i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

b) i locali le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;

c) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

d) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base a norme vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante autocertificazione documentata dai relativi formulari rifiuti, registri di carico e scarico, contratti di smaltimento;

e) le unità immobiliari non utilizzate, chiuse o prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

f) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione rientranti nella fattispecie di cui alle lettere b), c), d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001 purché tale circostanza sia confermata da idoneo atto abilitativo all'esecuzione dei lavori presentato all'Ufficio Tecnico del Comune, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile; per godere dell'esclusione temporanea il contribuente oltre alla documentazione comprovante le condizioni dei locali, dovrà produrre comunicazione di temporanea dimora presso altra utenza, indicando l'immobile presso il quale alloggerà insieme al proprio nucleo familiare.

~~Ai fini della verifica delle circostanze sopra elencate, il contribuente, all'atto di consegna dell'apposita documentazione dovrà consentire l'accesso al personale comunale, con preavviso di almeno 7 giorni, ai locali ed aree per cui richiede l'esclusione.~~

esempio i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

b) i locali le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;

c) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

d) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base a norme vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante autocertificazione documentata dai relativi formulari rifiuti, registri di carico e scarico, contratti di smaltimento;

e) le unità immobiliari non utilizzate, chiuse o prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

f) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione rientranti nella fattispecie di cui alle lettere b), c), d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001 purché tale circostanza sia confermata da idoneo atto abilitativo all'esecuzione dei lavori presentato all'Ufficio Tecnico del Comune, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile; per godere dell'esclusione temporanea il contribuente oltre alla documentazione comprovante le condizioni dei locali, dovrà produrre comunicazione di temporanea dimora presso altra utenza, indicando l'immobile presso il quale alloggerà insieme al proprio nucleo familiare.

1-bis. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI, deve fornire idonea dimostrazione, attraverso l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili o mediante la produzione di adeguata documentazione, della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma precedente e della data del suo verificarsi. L'esclusione decorre da tale data ovvero, qualora il soggetto passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa e il Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla data di presentazione della dichiarazione. Ai fini della verifica delle circostanze sopra elencate, il contribuente, all'atto di consegna dell'apposita documentazione dovrà consentire l'accesso al personale comunale, con preavviso di almeno 7 giorni, ai locali ed aree per cui

<p>2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;</p> <p>c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.</p> <p>3. Sono esclusi dalla tassazione per confusione tra soggetto attivo e passivo gli stabili, e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.</p> <p>4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>	<p>richiede l'esclusione.</p> <p>2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;</p> <p>c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.</p> <p>3. abrogato</p> <p>4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del comma 1 verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>
--	---



Modificare l'articolo 13 "Riduzioni ed esenzioni", commi 1, 4 e 6 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 3%.</p> <p>[...]</p> <p>4. E' prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:</p> $\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$ <p>dove:</p> <p>Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo</p> <p>Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata</p>	<p>1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale rapportata all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 3%.</p> <p>[...]</p> <p>4. E' prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:</p> $\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$ <p>dove:</p> <p>Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo</p> <p>Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata</p>

al riciclo

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

~~La riduzione calcolata in base alla formula esposta non può essere applicata per una quota superiore al 50% della parte variabile della tariffa.~~

I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti speciali assimilati avviati a ~~recupero~~, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione.

[...]

6. La TARI non è dovuta per le seguenti fattispecie:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali (~~per confusione tra soggetto attivo e passivo~~);
- b) i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, oratorio);
- c) le abitazioni e relative pertinenze occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio- economiche, le quali devono essere attestate dal settore servizi sociali;
- d) i locali utilizzati dalla Casa di Riposo di proprietà comunale.

al riciclo

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti speciali assimilati avviati a **riciclo** entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione.

[...]

6. La TARI non è dovuta per le seguenti fattispecie:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- b) i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, oratorio);
- c) le abitazioni e relative pertinenze occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio- economiche, le quali devono essere attestate dal settore servizi sociali;
- d) i locali utilizzati dalla Casa di Riposo di proprietà comunale.



Modificare l'articolo 14 "Piano finanziario" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dall'Ufficio Tributi e da quello Tecnico.</p> <p>2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia in costi comuni o generali, di natura collettiva, e costi variabili, proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.</p> <p>3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta ai soggetti di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta di questi ultimi.</p>	<p>1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base del Metodo Tariffario (MTR) definito dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.</p> <p>2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia così come individuati dal MTR di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019.</p> <p>3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta ai soggetti di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta di questi ultimi.</p>



Modificare l'articolo 15 "Tributo giornaliero", comma 4 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.</p>	<p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.</p>



Modificare l'articolo 17 "Versamento e riscossione del tributo" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito</p>	<p>1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito</p>

avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. La TARI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Albissola Marina.

5. ~~Il versamento del tributo è effettuato in 3 rate, scadenti nei mesi di aprile, giugno, agosto. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.~~

avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla **Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.**

3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. La TARI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Albissola Marina.

5. **Le scadenze dei versamenti sono fissate annualmente dal Consiglio Comunale all'interno della Delibera di approvazione delle tariffe.**



Modificare l'articolo 18 "Dichiarazione" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Per quanto concerne la dichiarazione della TARI occorre fare riferimento al Regolamento IUC del Comune di Albissola Marina.</p> <p>2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.</p> <p>3. In caso di mancata presentazione della denuncia entro</p>	<p>1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p> <p>1-bis. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le predette modificazioni.</p> <p>2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è cessato il presupposto imponibile.</p> <p>3. In caso di mancata presentazione della denuncia entro</p>

<p>i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.</p> <p>4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.</p> <p>5. La dichiarazione deve essere consegnata agli uffici comunali a mano, a mezzo posta, a mezzo fax o mediante Posta Elettronica Certificata e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi.</p> <p>6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.</p>	<p>i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.</p> <p>4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.</p> <p>5. La dichiarazione deve essere consegnata agli uffici comunali a mano, a mezzo posta, a mezzo fax o mediante Posta Elettronica Certificata e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi.</p> <p>6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.</p>
---	---



Modificare l'articolo 19 "Attestazione", comma 2 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>2. L'attestazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione si verifica. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 13 comma 9. Potranno essere accolte attestazioni tardive solo se accompagnate da idonea documentazione che certifichi l'insorgenza del beneficio.</p>	<p>2. L'attestazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la sussistenza o la variazione dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 13 comma 9. Potranno essere accolte attestazioni tardive solo se accompagnate da idonea documentazione che certifichi l'insorgenza del beneficio.</p>



Modificare l'articolo 20 "Accertamento" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Albissola Marina.</p>	<p>1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Albissola Marina. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento</p>

<p>2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.</p>	<p>ai contribuenti morosi.</p> <p>2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.</p> <p>3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.</p> <p>4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p>
--	--



L'articolo 21 è abrogato e le disposizioni vengono riportate all'articolo 29:

"Norme transitorie e finali"

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

Sono inseriti i seguenti articoli:

Articolo 22 "Accertamento con adesione"

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia generale delle entrate, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 23 "Sanzioni e interessi"

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al successivo articolo 22 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 24 "Funzionario responsabile"

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 25 "Riscossione coattiva"

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui al precedente articolo 19, comma 1, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Articolo 26 "Somme di modesta entità (importi minimi)"

1. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.

3. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo ipotesi di reiterazioni di violazioni degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 27 "Rimborsi"

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Albissola Marina, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito a titolo dello stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 26 comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 28 "Contenzioso"

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 29 "Norme transitorie e finali"

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; le eventuali modifiche deliberate successivamente si intendono applicabili dal termine di efficacia previsto nelle deliberazioni stesse.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/05/2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 23/04/2015

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2016

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 21/03/2017

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 27/7/2020

Indice

Art. 1 – Oggetto.....	4
Art. 2 – Istituzione del tributo.....	4
Art. 3 – Natura del tributo.....	4
Art. 4 – Presupposto impositivo.....	4
Art. 5 – Base imponibile.....	5
Art. 6 – Obbligazione tributaria.....	6
Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento.....	6
Art. 8 – Soggetto attivo.....	7
Art. 9 – Soggetti passivi.....	7
Art. 10 – Occupanti utenze domestiche.....	7
Art. 11 – Categorie utenze non domestiche.....	8
Art. 12 – Esclusioni.....	9
Art. 12-bis – Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali.....	11
Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni.....	12
Art. 13 bis – Riduzioni per gli iscritti all’Albo dei Compostatori.....	14
Art. 14 – Piano Finanziario.....	15
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	15
Art. 16 – Tributo provinciale.....	16
Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo.....	16
Art. 18 – Dichiarazione.....	17
Art. 19 – Attestazione.....	18
Art. 20 – Accertamento.....	18
Art. 21 – Norme transitorie e finali.....	19
Art. 22 – Accertamento con adesione.....	19

Articolo 23 "Sanzioni e interessi"	19
Articolo 24 "Funzionario responsabile"	20
Articolo 25 "Riscossione coattiva"	20
Articolo 26 "Somme di modesta entità (importi minimi)"	21
Articolo 27 "Rimborsi"	21
Articolo 28 "Contenzioso"	21
Articolo 29 "Norme transitorie e finali"	22

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Albissola Marina, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettricità, acqua, gas, ecc.) ovvero il rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o il rilascio da parte del titolare dell'attività di dichiarazioni a pubbliche autorità determinano la presunzione, salvo prova contraria, dell'occupazione o conduzione del locale o dell'area e della conseguente idoneità alla produzione di rifiuti.

2-bis. *abrogato*

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui all'articolo 4.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo per la produzione di rifiuti non assimilabili (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 10%.

Art. 6 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile di cui all'articolo 4.
2. L'obbligazione tributaria termina il primo giorno del mese successivo a quello in cui è cessato il presupposto imponibile di cui all'articolo 4.

Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come disciplinato dal successivo articolo 14.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Albissola Marina sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4.

2. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità.

Per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti potranno essere considerate le risultanze anagrafiche dell'abitazione di residenza soltanto qualora il contribuente presenti apposita autocertificazione nella quale dichiara che l'alloggio non viene locato e non viene utilizzato in modo continuativo nel corso dell'anno impegnandosi a comunicare al comune di Albissola Marina eventuali variazioni.

Per gli alloggi a disposizione di soggetti non residenti potranno essere considerate le risultanze anagrafiche del Comune di residenza soltanto qualora il contribuente presenti all'ufficio tributi una autocertificazione anagrafica riferita alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione nella quale dichiara che l'alloggio non viene locato e non viene utilizzato da soggetti diversi dal proprio nucleo familiare, impegnandosi a comunicare al comune di Albissola Marina eventuali variazioni.

I documenti di cui al presente comma vanno trasmessi all'ufficio tributi del Comune di Albissola Marina entro i termini di cui al successivo articolo 18, comma 1. Per l'anno 2016 il termine del 31 gennaio è prorogato al 30 settembre 2016.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

4-bis. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.

5. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili pertinenziali ad abitazioni si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica. Si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.

Art 11 – Categorie utenze non domestiche

1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:

Codice	Categoria
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri</i>
2	<i>Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>
3	<i>Distributori carburanti, impianti sportivi</i>
4	<i>Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)</i>
5	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
6	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
7	<i>Supermercati e ipermercati di generi misti</i>
8	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
9	<i>Discoteche, night club</i>
10	<i>Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
11	<i>Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito</i>
12	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli</i>
13	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista</i>
14	<i>Ospedali, case di cura e riposo</i>
15	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>
16	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>
17	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio</i>
18	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>
19	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>
20	<i>Stabilimenti balneari</i>

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 12 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o

per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

a) i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti ad esempio i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

b) i locali le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;

c) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

d) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base a norme vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante autocertificazione documentata dai relativi formulari rifiuti, registri di carico e scarico, contratti di smaltimento;

e) le unità immobiliari non utilizzate, chiuse o prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

f) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione rientranti nella fattispecie di cui alle lettere b), c), d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001 purché tale circostanza sia confermata da idoneo atto abilitativo all'esecuzione dei lavori presentato all'Ufficio Tecnico del Comune, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile; per godere dell'esclusione temporanea il contribuente oltre alla documentazione comprovante le condizioni dei locali, dovrà produrre comunicazione di temporanea dimora presso altra utenza, indicando l'immobile presso il quale alloggerà insieme al proprio nucleo familiare.

1-bis. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI, deve fornire idonea dimostrazione, attraverso l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili o mediante la produzione di adeguata documentazione, della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma precedente e della data del suo verificarsi. L'esclusione decorre da tale data ovvero, qualora il soggetto passivo

non fornisca idonea dimostrazione della stessa e il Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla data di presentazione della dichiarazione. Ai fini della verifica delle circostanze sopra elencate, il contribuente, all'atto di consegna dell'apposita documentazione dovrà consentire l'accesso al personale comunale, con preavviso di almeno 7 giorni, ai locali ed aree per cui richiede l'esclusione.

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

3. *abrogato*

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del comma 1 verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12-bis – Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:

1) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;

2) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali;

3) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito

viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.

2. Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente.

3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge (ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti).

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale rapportata all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 3%.

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di

essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 400 metri lineari.

4. E' prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti speciali assimilati avviati a recupero, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione.

5. Il tributo è ridotto:

a) del 30 per cento in caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

a-bis) di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso;

b) del 30 per cento in caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) del 5 per cento in caso di abitazioni con unico occupante residente nel territorio di Albissola Marina;

d) del 30 per cento in caso di fabbricati rurali ad uso abitativo.

6. La TARI non è dovuta per le seguenti fattispecie:

a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;

b) i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, oratorio);

c) le abitazioni e relative pertinenze occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio- economiche, le quali devono essere attestate dal settore servizi sociali;

d) i locali utilizzati dalla Casa di Riposo di proprietà comunale.

7. La TARI è ridotta del 50% per le aree esterne delle attività commerciali assoggettate regolarmente al canone per l'occupazione del suolo pubblico permanente.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 6 e 7 trovano copertura mediante apposita autorizzazione di spesa assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

9. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal primo giorno del mese successivo e vengono meno a decorrere dal primo giorno del mese successivo, con riferimento alla data di presentazione della richiesta. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 60 per cento della tariffa.

Art. 13 bis – Riduzioni per gli iscritti all'Albo dei Compostatori

1. Agli iscritti all'Albo dei Compostatori del Comune di Albissola Marina, gestito dall'Ufficio Ambiente, che hanno rinunciato al conferimento del rifiuto umido, è attribuita una diminuzione

della tassa dei rifiuti pari al 5% dell'importo dovuto relativamente alle utenze domestiche ad uso abitativo indicate sulla domanda di iscrizione e relative pertinenze, a far data dall'anno tributario successivo a quello della domanda.

Art. 14 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dall'Ufficio dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base del Metodo Tariffario (MTR) definito dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.
2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia così come individuati dal MTR di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019.
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta ai soggetti di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta di questi ultimi.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo denominato TARI giornaliera, da applicare in base al numero dei giorni di occupazione concessi rispetto all'anno solare. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo riferito alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
3. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo giornaliero riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

4-bis. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della COSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione dell'apposito modulo.

4-ter. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

4-quater. Si considerano produttive di rifiuti ai fini del tributo disciplinato dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 16 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.

3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. La TARI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Albissola Marina

5. Le scadenze dei versamenti sono fissate annualmente dal Consiglio Comunale all'interno della Delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 18 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

1-bis. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le predette modificazioni.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è cessato il presupposto imponibile.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. La dichiarazione deve essere consegnata agli uffici comunali a mano, a mezzo posta, a mezzo fax o mediante Posta Elettronica Certificata e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi.

6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.

Art. 19 – Attestazione

1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dall'art. 13, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.

2. L'attestazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la sussistenza o la variazione dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 13 comma 9. Potranno essere accolte attestazioni tardive solo se accompagnate da idonea documentazione che certifichi l'insorgenza del beneficio.

3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 20 – Accertamento

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Albissola Marina. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo,

in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 21 – Norme transitorie e finali

abrogato

Art. 22 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia generale delle entrate, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 23 "Sanzioni e interessi"

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al successivo articolo 22 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 24 "Funzionario responsabile"

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 25 "Riscossione coattiva"

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui al precedente articolo 19, comma 1, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Articolo 26 "Somme di modesta entità (importi minimi)"

1. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.
3. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo ipotesi di reiterazioni di violazioni degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 27 "Rimborsi"

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Albissola Marina, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito a titolo dello stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 26 comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 28 "Contenzioso"

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 29 “Norme transitorie e finali”

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; le eventuali modifiche deliberate successivamente si intendono applicabili dal termine di efficacia previsto nelle deliberazioni stesse.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona


Verbale n. 14, del 22/7/2020

Il sottoscritto **Dottor Antonio BIANCHI**, nominato **revisore unico del Comune di Albissola Marina**, provincia di Savona, per il triennio 2018-2021, con delibera dell'Organo consiliare n. 26, del 28/11/2018;

premesso che a' sensi dell'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;

dato atto che il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di Albissola Marina è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/05/2014 e modificato con successive delibere del Consiglio Comunale n. 1 del 23/04/2015, n. 10 del 27/04/2016, n. 2 del 21/03/2017 e, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017;

ricordato che questo Organo di revisione ha già espresso parere in data 8/7/2020, con verbale n. 13, sulla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto *"Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) e abrogazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"* ed i relativi allegati, con particolare riferimento al nuovo schema di *"Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)"* composto di n. 29 articoli, le cui modifiche ed integrazioni avranno efficacia dal 1° gennaio 2020, all'epoca sottoposta al suo esame;





COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona


preso atto che, nelle more della riunione del Consiglio comunale la bozza di modifica al "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" è stata oggetto di modifiche, in particolare è stato eliminato l'inserimento del comma 11 dell'art. 13 che recitava: *"Per l'anno 2020, la quota variabile del tributo delle utenze non domestiche sottoposte a sospensione obbligatoria, così come risultanti dalle tabelle 1a, 1b e 2 di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA 158/2020/R/Rif, è ridotta proporzionalmente ai giorni di chiusura dell'attività. La riduzione di cui al presente comma è applicata d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'annualità 2020"* ritenendo più opportuno, considerata l'eccezionalità della disposizione agevolativa, trattare la questione in sede di approvazione delle Tariffe per l'anno 2020;

preso atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento in esame *"si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali"* e che, dalla data di entrata in vigore del regolamento di che trattasi, è abrogato il regolamento IUC del Comune di Albissola Marina approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10, del 14/5/2014;

visto l'art. 4, comma 1, della legge 5/9/2003, n. 131, a mente del quale *"I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare"*;

vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto *"Approvazione tariffe TARI 2020 e agevolazioni alle utenze per Covid-19"*;

visto il D.lgs. 18/8/2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;





COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

visto lo Statuto comunale;

preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai funzionari responsabili a' sensi dell'art. 49, TUEL;

a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), d.lgs n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità,

esprime parere favorevole

alla approvazione delle modifiche al "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)", da ultimo sottoposte alla sua attenzione.

Il presente parere annulla e sostituisce quello rilasciato con verbale n. 13, del 8/7/2020, sopra citato.

Sanremo, 22/7/2020

Il Revisore Unico
(Dottor Antonio BIANCHI)



Il presente verbale viene trasmesso via P.E.C. per essere conservato agli atti del Comune.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI: Enrica FORTUNATO

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: Marcella SABATINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, **04 AGO 2020**

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Ivana VISE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno
essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

